



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016715/P

Del 15/12/2015 11 46 02

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge “Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”
Reg.Gen.n.160

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De luca
Depositato in data 11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

La stessa si esprimerà nei modi e tempi previsti dal Regolamento.

Napoli,
15 DIC. 2015

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
669	04/12/2015	53	8	8

Oggetto:

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8CBA98F207621C3C4ECB3CE1691EF436BD2C6DC2

Allegato nr. 1 : EC3B43F8F1A0E7541FA0AA95C380AE329B64348A

Allegato nr. 2 : 6F34049CB21ABB16BD44F8C23893114A3C40D489

Frontespizio Allegato : F2206DEE685FE878A9B19472DCADD11F6F220E98

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 160

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016545/A

Del 11/12/2015 09 06 47
Da CR A SERASS



Data, 07/12/2015 - 11:16



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 04/12/2015

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	ASSENTE
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016545/A

Del 11/12/2015 09 06 47

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 160

nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, *chiunque* intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- b. il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari;
- c. il successivo art. 94 del sopra richiamato D.P.R. prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
- d. la Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni; in particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01);
- e. stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- f. con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:
 - f.1 procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
 - f.2 attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
 - f.3 schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso;
- g. che l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 definisce, in particolare, minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale;
- h. che l'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 demanda al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori;
- i. con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010 sono state definite le tipologie di lavori minori;
- j. con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

RILEVATO che:

- sismico, prevede:
- a.1 l'autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2, nonché, nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le soprelevazioni e le sanatorie);
 - a.2 l'autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
 - a.3 il deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

CONSIDERATO che:

- a) si ritiene di approvare misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti le competenze regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità e all'ampliamento delle tipologie dei lavori minori;
- b) tali misure sono finalizzate sia snellire gli adempimenti a carico dei committenti che a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti (Genio Civile o Comune);
- c) tali misure prevedono modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", consistenti sia nell'adeguamento di tale legge alle norme nel frattempo intervenute, che in una disciplina mirata per le zone classificate a bassa sismicità laddove si prevede la facoltà di iniziare i lavori dopo la presentazione della denuncia dei lavori presso l'ufficio competente;
- d) tali misure richiedono, dopo l'approvazione del presente disegno di legge regionale da parte del Consiglio regionale, altresì modifiche al Regolamento regionale n. 4/2010, con particolare riferimento agli elenchi recanti le tipologie di varianti non sostanziali e l'ampliamento delle tipologie di lavori minori, oggetto di un successivo atto deliberativo.

RITENUTO di:

- a. dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- b. rinviare a successivo atto, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato, la proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010.

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

VISTI:

- a) il vigente Statuto regionale;
- b) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.
- d) il Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
2. di rinviare a successivo atto la conseguenziale proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato;

- al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
- agli Assessori Regionali
- al Capo di Gabinetto;
- all'Ufficio Legislativo;
- ai Capi Dipartimento;
- alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
- all'U.D.C.P. – Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC" la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.669	del	04/12/2015	DIPART.	53	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP	8	UOD/STAFF DIR. GEN.	8
------------------	---------	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	---------------------	---

OGGETTO :

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello (Vicario)</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>04/12/2015</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>04/12/2015</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
H. DIRIGENTE
DOTTORESSA GALERIA ESPOSITO

Disegno di Legge recante:
"Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico"

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. Alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 5 le parole "al Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";
- 3) i commi 6 e 7 sono soppressi;
- 4) al comma 10, le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
- 5) al comma 11 le parole "dei Settori provinciali" sono sostituite dalle parole "degli Uffici";

b) all'articolo 3:

- 1) al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento di Giunta regionale";
- 2) al comma 4 lett. a) le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono sostituite dalla parola "competente" e dopo la parola "costruttore" sono aggiunte le seguenti parole precedute dalla virgola: "in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4;

c) all'articolo 4:

- 1) al comma 3 dopo le parole "di cui", le parole "al comma" sono sostituite dalle parole "ai commi", dopo "1" sono aggiunte le parole "e 3 bis", le parole "Settore provinciale del Genio civile" sono sostituite dalla parola "Ufficio" e dopo la parola "minori" sono aggiunte le parole "sottoposti ad autorizzazione sismica";
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.";

d) all'articolo 5:

- 1) al comma 2 le parole "provinciale del Genio civile o Sezione autonoma" sono soppresse;
- 2) al comma 4 le parole "Il Settore provinciale" sono sostituite dalle parole "L'Ufficio";
- 3) al comma 5 le parole "al settore provinciale" sono sostituite dalle parole "all'Ufficio";

e) all'articolo 6:

- 1) al comma 3, dopo la parola "previsti", le parole "dal secondo comma" sono sostituite dalle parole "ai commi 2 e 5-ter" e dopo la parola "giudiziaria" sono aggiunte le parole "nei casi di cui al comma 2";
- 2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver

preventivamente acquisito, ove richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla legge 64 del 1974."

Disegno di Legge recante
“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, *chiunque* intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

La Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

In particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01).

Stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante *“Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”* disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico.

Con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:

- procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della “autorizzazione sismica” ovvero del “deposito sismico”;
- attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di “autorizzazione” o di “deposito”;
- schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso.

In particolare, l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 ha definito come minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su

costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale. L'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 ha demandato al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori, approvate con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010.

Stante il descritto quadro normativo nazionale, in regione Campania la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede il rilascio dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2 e, nei comuni nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le soprelevazioni e le sanatorie);
- autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
- deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

Con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese – attualmente - le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

La proposta allegata reca, anzitutto, le modifiche necessarie per adeguare la legge regionale n. 9/83 alle norme nel frattempo intervenute.

Pertanto, i riferimenti, attualmente presenti, ai soli uffici del Genio Civile sono sostituiti con la più generica formulazione di "Uffici competenti" atteso che il rilascio dei provvedimenti sismici può competere sia al Genio Civile che ai Comuni, unioni dei comuni o comuni in forma associata che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 4 bis, il trasferimento delle attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, limitatamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Parimenti si propone l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 2 recanti un regime derogatorio non compatibile con il D.P.R. n. 380/01 che prevede, limitatamente alle opere edili, un regime differenziato esclusivamente per il Genio Militare (art. 106).

La L.R. n. 9/83 individua, invece, un regime differenziato per tutte le Amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) prevedendo che, per tutti i tipi di lavori, tali Amministrazioni possano eseguire direttamente, a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, depositando, presso i propri uffici decetrati, i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

Sulla portata dell'ambito soggettivo di applicazione previsto dall'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 9/83, la stessa Avvocatura Regionale, con proprio parere prot. n. PP-145/15/00-2012 - prot.704490 del 27/09/2012, si è espressa facendo presente che *la sopravvenienza del D.P.R. 380/01 ha implicitamente abrogato tali disposizioni, che restano vigenti solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.*

Ciò comporta, evidentemente, che le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, fatti salvi esclusivamente i casi di leggi speciali sono esonerate dal presentare la denuncia dei lavori, presso il competente ufficio regionale (o comunale - nei casi di trasferimenti di funzioni ex art. 4-bis L.R. 9/83 s.m. i.), solo per i lavori che non riguardano l'attività edilizia.

Le restanti modifiche proposte hanno la finalità di snellire e semplificare gli adempimenti a carico dei committenti, e rendere più celeri i procedimenti di rilascio dei provvedimenti sismici, atteso il carico di lavoro che ricade sugli uffici del Genio Civile e la carenza di profili professionali adeguati nell'organico dei predetti uffici.

In particolare, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei committenti, nel caso di lavori minori da realizzarsi nei comuni classificati a bassa sismicità, si prevede che i lavori minori possano iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

Si prevede, infine, analogamente al caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente, anche in caso di inizio di lavori, in zona sismica 3, dopo la presentazione della denuncia dei lavori, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione o deposito sismico.